



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

CAPITOLATO TECNICO

Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'affidamento dei Servizi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e del D.M. 10/03/1998 e incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nonché dei Servizi medico-sanitari in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria e incarico di Medico Competente – CIG 64440652AA

INTRODUZIONE

Il presente capitolato ha lo scopo di definire i requisiti relativi ai servizi oggetto della presente procedura di gara, in termini di quantità, qualità e livelli di servizio.

Si informa che il personale che svolge attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione dell'AIFA (personale dipendente e assimilato) è di circa 440 unità, di cui 4 unità con mansione di autista, 43 unità che, oltre all'attività di ufficio, effettuano ispezioni e il restante che svolge attività di ufficio.

Si rappresenta che a seguito dell'emanazione del D.L. 19/06/2015, n. 78 è previsto un aumento della dotazione organica dell'Agenzia nel triennio 2016-2018 fino a 630 unità.

1. DEFINIZIONI

Ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente capitolato, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *Capitolato CONSIP*: indica il Capitolato Tecnico allegato alla *Convenzione CONSIP per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni – ed. 3*
- *Sedi*: indica le attuali sedi dell'AIFA di Roma, via del Tritone 181 e via del Tritone 169 ovvero altra/e sede/i sempre all'interno del Comune di Roma che dovesse essere in futuro assegnata all'AIFA.

2. OGGETTO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI EROGAZIONE

L'appalto ha per oggetto la prestazione di servizi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel rispetto di quanto previsto dal del d.lgs. n. 81/2008 e dal D.M. 10/03/1998, l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 81/2008, nonché i Servizi medico-sanitari in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la sorveglianza sanitaria e l'incarico di Medico Competente per la durata di 36 mesi.

In particolare sono oggetto dell'appalto i sotto indicati servizi:

- a) incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.
Tale incarico include lo svolgimento di tutte le attività normativamente previste, da eseguirsi secondo quanto indicato al par. 5.3.5 del *Capitolato CONSIP*.
Il Servizio dovrà essere svolto da un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art.32 del d.lgs.81/2008 e s.m.i, **con comprovata esperienza minima di 5 anni nel ruolo di Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).**
- b) supporto al Datore di Lavoro nell'attuazione dei compiti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Il Servizio ha come obiettivo quello di affiancare l'Amministrazione, il Datore di Lavoro e i Dirigenti AIFA nell'attuazione dei compiti e delle misure necessarie ad assicurare la sicurezza, la salute e la tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Il servizio di supporto del Fornitore sarà finalizzato a verificare e facilitare l'effettiva implementazione di modelli organizzativi, il rispetto delle procedure definite e l'attuazione delle misure di prevenzione ed adeguamento previste.
Il fornitore dovrà inoltre garantire supporto qualora si rendessero necessari adeguamenti alle procedure definite e alla struttura organizzativa, anche a fronte dell'emanazione di nuove leggi e normative specifiche in materia.
Per quanto non espressamente indicato si dovrà fare riferimento al par. 5.2.3 del *Capitolato CONSIP*.

c) visite periodiche nei luoghi di lavoro.

Il fornitore è tenuto ad effettuare sopralluoghi nei luoghi di lavoro del personale AIFA con cadenza bimestrale od ogni qual volta l'amministrazione ravvisi situazioni di rischio anche potenziali, presso tutte le sedi dell'AIFA. Di tali sopralluoghi il fornitore dovrà relazionare con le modalità di cui al par. 4 del presente Capitolato, indicando eventuali non conformità riscontrate e relative azioni correttive da porre in essere.

d) predisposizione di eventuali DUVRI, dietro espressa richiesta dell'AIFA, nel corso della durata del presente Contratto.

Su richiesta dell'AIFA, il Fornitore dovrà elaborare i Documenti Unici di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) in caso di affidamento dei lavori, servizi e forniture ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno delle proprie sedi.

I DUVRI dovranno essere redatti in conformità a quanto previsto dall'art.26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, con le modalità di cui al par. 5.3.2.3 del *Capitolato CONSIP* e consegnati entro 7 giorni dalla richiesta da parte di AIFA.

e) attività di istruttoria, revisione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) relativo alle mansioni del personale in servizio e alle attuali o future sedi AIFA.

Il Fornitore dovrà consentire all'Amministrazione la valutazione di tutti i rischi relativi alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori, che prestano la propria attività nell'ambito dell'organizzazione, compreso il rischio stress lavoro correlato. Il servizio prevede pertanto l'attività di istruttoria, redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, secondo le disposizioni normative degli artt. 17 e 28 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e con le modalità di cui al par. 5.3.2.3 del *Capitolato CONSIP*, ogni qual volta se ne ravvisi l'esigenza o sia normativamente previsto.

Il documento dovrà essere consegnato entro 30 giorni dalla richiesta da parte di AIFA.

f) attività di istruttoria, revisione e aggiornamento della valutazione rischio incendio e delle misure di prevenzione, protezione e sicurezza ai sensi del D.M. del 10/03/1998 e redazione dei piani di prevenzione ed emergenza.

Il servizio prevede l'attività di istruttoria, redazione e aggiornamento della valutazione rischio incendio e definizione delle misure di prevenzione, protezione e sicurezza ai sensi del DM 10/03/98 nonché la redazione dei Piani di Prevenzione ed Emergenza con le modalità di cui al par. 5.3.4 del *Capitolato CONSIP*, ogni qual volta se ne ravvisi l'esigenza o sia normativamente previsto.

Il documento dovrà essere consegnato entro 30 giorni dalla richiesta da parte di AIFA.

g) esercitazione pratica antincendio (evacuazione di emergenza) e addestramento del personale addetto alla gestione dell'emergenza.

Il servizio prevede, con cadenza annuale, l'organizzazione della esercitazione pratica antincendio (evacuazione di emergenza) delle sedi dell'AIFA. Il servizio dovrà inoltre prevedere degli incontri periodici, o comunque con cadenza annuale, con il personale addetto alla gestione dell'emergenza durante i quali vengono ribadite le procedure di emergenza.

h) assistenza al datore di lavoro per quanto attiene la pratica antincendio in corso per la sede di Roma, via del Tritone 181 e i rapporti con la proprietà dell'immobile.

Considerato che nella attuale sede di Roma, via del Tritone 181 sono in corso dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio, il fornitore è tenuto a garantire assistenza al Datore di Lavoro per quanto concerne i rapporti con la proprietà dell'immobile, mediante la partecipazione alle riunioni tecniche e il rilascio di pareri a riguardo.

i) Predisposizione di Relazione Tecnica in materia di prevenzione, protezione e sicurezza, preliminari ad un eventuale trasferimento delle sedi dell'AIFA

Qualora l'AIFA, nel corso della durata del contratto, prevedesse di trasferire le sue sedi o acquisire altri immobili, a qualunque titolo, verrà richiesto al Fornitore di redigere una relazione tecnica in merito all'adeguatezza e al rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro degli immobili individuati. La redazione del documento dovrà essere preceduta da uno o più sopralluoghi in loco e dalla presa visione della documentazione

tecnica a disposizione. La relazione dovrà essere inviata nei tempi richiesti di cui al par. 4 del presente Capitolato.

j) Corsi di formazione in materia di sicurezza per il personale AIFA in base a quanto disposto dall'art.37 del d.lgs.81/2008 e dall'accordo della Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome n. 221 del 21/12/2011

Il Fornitore dovrà erogare, su richiesta dell'Amministrazione, specifici corsi di formazione e/o addestramento, svolti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell'accordo della Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome n. 221 del 21/12/2011. Le attività di formazione dovranno essere erogate da soggetti qualificati come formatori per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.M. 6 marzo 2013.

Tenuto conto del fabbisogno dell'Agenzia presunto per i prossimi 3 anni, si riportano a seguire numero e tipologia di corsi che indicativamente l'AIFA prevede di richiedere al Fornitore. Si precisa che la seguente tabella è meramente indicativa e che pertanto il Fornitore sarà tenuto a erogare tutta la formazione prevista al fine di adempiere agli obblighi normativi e che si renderà necessaria nel corso della durata del Contratto.

TIPOLOGIA CORSO		NUMERO CORSI
Corsi di formazione per i lavoratori da svolgersi in aula presso le sedi dell'AIFA - 12 h	a classe	12
Corsi di aggiornamento per i lavoratori da svolgersi in aula presso le sedi dell'AIFA - 6 h	a classe	18
Corso di formazione per addetti all'emergenza incendio per rischio medio	a classe	2
Corso di aggiornamento per addetti all'emergenza incendio per rischio medio	a classe	3
Esercitazione pratica antincendio per addetti all'emergenza incendio per rischio medio	a lavoratore	35
Corso di formazione per Addetti al Primo Soccorso (12 h)	a classe	2
Corso di aggiornamento per Addetti al Primo Soccorso (4 h)	a classe	4
Corsi di formazione per preposti da svolgersi in modalità e-learning	a lavoratore	10
Corsi di aggiornamento per preposti da svolgersi in modalità e-learning	a lavoratore	30
Corsi di formazione per dirigenti da svolgersi in modalità e-learning	a lavoratore	3
Corsi di aggiornamento per dirigenti da svolgersi in modalità e-learning	a lavoratore	1
Corsi di formazione Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (32h) in modalità e-learning o in aula	a lavoratore	3
Corsi di formazione e aggiornamento per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (8h) in modalità e-learning o in aula	a lavoratore	9

Si rappresenta che l'AIFA procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta dei singoli corsi all'Impresa aggiudicataria.

I corsi, la cui programmazione di massima verrà effettuata annualmente, dovranno essere erogati entro 30 giorni dalla richiesta dell'AIFA.

k) Incarico di medico competente e servizio di sorveglianza sanitaria

Tale servizio prevede lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria nonché l'incarico di medico competente. Include l'esecuzione di tutte le attività normativamente connesse, tra cui

quanto previsto dagli art. 25, 40 e 41 del d.lgs.81/2008 e s.m.i, da eseguirsi secondo quanto indicato al par. 5.4.3 del *Capitolato CONSIP*.

Il Servizio dovrà essere svolto da un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art.38 del d.lgs.81/2008 e s.m.i, con comprovata esperienza minima di 5 anni nel ruolo di Medico Competente in realtà lavorative analoghe a quelle dell'AIFA.

l) Svolgimento di Visite mediche di cui all'art. 41 comma 2 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Il Medico Competente, nell'adempimento dell'attività di sorveglianza sanitaria, è tenuto ad effettuare le visite mediche previste dall'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Tali visite potranno comportare l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio mirati al rischio, ove ritenuti necessari dal medico competente o previsti dal protocollo sanitario.

Il Fornitore è tenuto a fornire all'AIFA prestazioni qualificate relative agli accertamenti previsti, mettendo a disposizione della stessa professionisti e strutture in possesso dei requisiti di legge.

Il medico competente dovrà provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro visite e all'invio ad AIFA dei nominativi del personale da convocare per le visite mediche.

Tenuto conto dell'attuale dotazione organica dell'Agenzia e dell'aumento della stessa previsto nel corso del prossimo triennio, si stima di richiedere al Fornitore le seguenti visite mediche e accertamenti specialistici:

- n. 700 visite mediche con giudizio di idoneità e redazione della cartella sanitaria;
- n. 700 visite specialistiche oculistiche.

Si precisa che il numero di visite di cui sopra è meramente indicativo e che pertanto il Fornitore sarà tenuto ad effettuare tutte le visite necessarie al fine di adempiere agli obblighi normativi nel corso della durata del Contratto.

Per quanto riguarda le visite di cui ai commi c) ed e-ter) dall'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. queste dovranno essere effettuate con la massima tempestività a seguito di comunicazione da parte dell'AIFA o di richiesta da parte del dipendente.

Per quanto riguarda le visite di cui al comma e-bis) queste dovranno essere effettuate entro 10 giorni dalla richiesta di AIFA e previa concertazione del calendario con i suoi referenti.

m) Esami strumentali negli ambienti di lavoro

Qualora dalla ricognizione svolta sui luoghi di lavoro emerga la necessità dell'effettuazioni di esami strumentali quali specifiche misurazioni e/o indagini ambientali questi dovranno essere forniti su richiesta dell'AIFA.

Tenuto conto della realtà lavorativa dell'AIFA, si stima di richiedere al fornitore i seguenti esami:

- n. 30 indagini microclimatiche;
- n.10 indagini per acari;
- n.10 indagini per carica batterica;
- n.5 indagini per legionella.

Per lo svolgimento di tali indagini e/o esami, ove applicabili, dovranno essere seguite le metodologie definite dalle norme tecniche di riferimento, dovranno essere utilizzati tecnici rilevatori aventi adeguata professionalità ed apparecchiature idonee dotate delle previste certificazioni. Lo svolgimento di tali indagini non dovrà interferire con l'attività dell'Agenzia e pertanto le modalità operative dovranno essere concordate con i referenti dell'AIFA. All'esito delle rilevazioni strumentali dovranno essere fornite specifiche relazioni tecniche per l'interpretazione dei dati entro 30 giorni dal termine delle indagini/esami.

3. IL REFERENTE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario dovrà individuare e comunicare all'AIFA i dati di un referente unico responsabile tecnico dei servizi di prevenzione e protezione, che può coincidere con il RSPP, contattabile anche attraverso telefono, cellulare, PEC, e-mail ordinaria che si occupi di coordinare, organizzare e gestire al meglio tutte le attività previste nel servizio.

Il referente, con competenze adeguate nelle materie oggetto dell'appalto, dovrà occuparsi di fornire le rendicontazioni di cui al par. 4, monitorare i livelli di servizio, organizzare la disponibilità delle risorse tecniche e umane e dirimere eventuali questioni amministrative o tecniche che si dovessero presentare nel corso del contratto. Il referente garantirà infine una congrua presenza presso l'AIFA per lo svolgimento efficace del suo ruolo.

4. RENDICONTO DELLE ATTIVITA' E RELAZIONI

Il fornitore dovrà redigere con cadenza trimestrale un documento che rendiconti tutte le attività oggetto del appalto effettuate nel periodo di riferimento.

In tale documento dovranno essere relazionate in maniera esaustiva le attività di cui ai punti a), b), c), k) e l) del par. 2 del presente Capitolato e i relativi esiti; indicando, tra le altre cose, lo stato di attuazione e il riesame del sistema organizzativo di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, suggerendo eventuali azioni correttive e di miglioramento da apportare.

Le attività di cui al punto g) del par. 2 del presente Capitolato dovranno essere relazionate in apposito documento entro 15 giorni dall'espletamento del servizio.

Le attività di cui ai punti h) e i) del par. 2 del presente Capitolato dovranno essere relazionate entro il termine fissato da AIFA al momento della richiesta, che sarà di volta in volta valutato in base alla complessità della stessa, e comunque non inferiore a 15 giorni.

Qualora il fornitore, nello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, riscontrasse situazioni di pericolo imminente o potenziale per il personale dell'AIFA, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione.

Tutti i documenti, le rendicontazioni e le relazioni di cui sopra dovranno essere sempre sottoscritte anche dal RSPP.

Per quanto non espressamente regolamentato nel presente Capitolato, nello Schema di Contratto e nella Lettera di invito, si richiamano le condizioni e le norme contenute nella documentazione relativa alla *Convenzione CONSIP per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni – ed. 3.*

SI PRECISA CHE TUTTO QUANTO SOPRA DOVRÀ ESSERE CONSIDERATO DALLE IMPRESE OFFERENTI AL FINE DI DETERMINARE IL COSTO DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO.